

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 DICEMBRE 2010

“MISURE URGENTI PER LA FINANZA REGIONALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO I

Disposizioni in materia di equilibrio di bilancio

Art. 1

(Definanziamento spese e rideterminazione risorse)

1. Al fine di recepire gli effetti del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 77-ter, comma 15, lettera b), della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), applicato alle regioni che non hanno adempiuto agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009, l'autorizzazione di cui

all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), è revocata. 2. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi non rinviabili di cui all'allegato C della legge regionale n. 3/2010, sono confermate le seguenti spese già iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010:

- a) euro 10.000.000,00 per il finanziamento del fondo regionale per l'edilizia pubblica – UPB 1.3.10;
- b) euro 5.000.000,00 per indagini geognostiche e geotecniche nonché per interventi di somma urgenza – UPB 1.1.1;
- c) euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei contributi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) - UPB 1.1.6;
- d) euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – UPB 3.10.29;
- e) euro 20.000.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale per l'acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell'assetto organizzativo delle aziende di trasporto ed investimento per il risanamento. Rimborsi oneri finanziari alle società ferroviarie regionali - UPB 1.57.101;
- f) euro 197.000.000,00 per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - UPB 1.82.227;
- g) euro 66.000.000,00 per il finanziamento delle opere di bonifica montana - UPB 1.74.174;
- h) euro 17.000.000,00 per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 – FEASR – quota regionale – UPB 22.84.245.

3. Gli interventi di cui all'allegato C della legge regionale n. 3/2010 diversi da quelli di cui al comma 2 sono defINANZIATI e rIFINANZIATI con successive leggi di bilancio in presenza delle necessarie condizioni di compatibilità finanziaria di lungo periodo.

4. Conseguenzialmente sono ridotte in termini di competenza e di cassa nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 la dotazione finanziaria dell'UPB 13.43.86 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2010 per complessivi euro 447.000.000,00 e le corrispondenti autorizzazioni di spesa di cui all'allegato C della legge regionale n. 3/2010, secondo la seguente ripartizione:

a) UPB 1.1.5	euro	59.000.000,00
b) UPB 1.73.171	euro	6.000.000,00
c) UPB 1.74.174	euro	45.000.000,00
d) UPB 1.82.227	euro	3.000.000,00
e) UPB 22.84.245	euro	9.000.000,00

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l'importo di euro 16.000.000,00.

6. Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario

2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l'importo di euro 16.429.268,81.

7. La somma di euro 50.000,00, di cui all'UPB 7.25.46 è da destinarsi ai collegamenti marittimi per le isole partenopee.

8. La regione Campania favorisce la gratuita circolazione sui mezzi di trasporto regionale alle forze dell'ordine, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria in servizio nella regione Campania.

9. La dotazione di competenza e di cassa della UPB 6.23.222 per l'esercizio finanziario 2010 è incrementata di euro 500.000,00.

Art. 2

(Modifiche alla legislazione di spesa)

1. Il fondo istituito dall'articolo 68-bis della legge regionale n. 3/2007, introdotto con l'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 2008), è soppresso. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), pari ad euro 10.000.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

2. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, pari ad euro 75.875.000,00, dettagliatamente distinte nella tabella allegata alla lettera A, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) per euro 40.875.000,00 relativamente alla lettera f).

3. Il rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), effettuato con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), è revocato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, pari ad euro 8.500.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

4. Il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2010), è abrogato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa riferite all'UPB 4.16.41 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 non utilizzate, pari ad euro 30.000.000,00, sono ridotte per euro 30.000.000,00 in termini di competenza e per euro 5.000.000,00 in termini di cassa.

5. I commi 30 e 38 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2010 sono abrogati. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa sono ridotte in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 100.000.000,00, di cui euro 70.000.000,00 a valere sulla UPB 22.84.245, euro 20.000.000,00 a valere sulla UPB 1.1.5 ed euro 10.000.000,00 a valere sulla UPB

1.3.10. La correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

6. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2/2010, è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 30.000.000,00 ad euro 20.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 10.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

7. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2010, è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 50.000.000,00 ad euro 30.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 20.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

8. A valere sulla UPB 4.16.41 sono stanziati 5.000.000,00 di euro per il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

9. L'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della legge regionale n. 2/2010, articolo 1, commi 21, 22 e 23, avvia la propria attività a decorrere dal 1 gennaio 2011. La Giunta regionale provvede inderogabilmente nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al completamento delle nomine degli organi di cui al comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2010. La Cabina di Regia di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2009, è soppressa dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'Istituto.

Art. 3

(Riduzione degli stanziamenti di bilancio)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale n. 3/2010, sono ridotte in termini di competenza per complessivi euro 101.054.268,81 ed in termini di cassa per complessivi euro 98.185.083,75, così come dettagliatamente indicato nel prospetto che si allega sotto la lettera B.

Art. 4

(Rifinalizzazione della spesa)

1. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pari ad euro 30.000.000,00, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, sono destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e sono reiscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla UPB di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo n. 112/1998, pari ad euro 33.923.538,16, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale n. 7/2002, sono destinati alla manutenzione ordinaria degli impianti

acquedottistici e degli impianti di depurazione e sono reiscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla UPB di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5 (Lotta all'evasione fiscale)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione in materia di tassa automobilistica regionale stimate in euro 7.000.000,00 confluiscono in termini di competenza e di cassa nella UPB 9.31.72 dello stato di previsione della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
2. La regione Campania promuove la definizione, la sperimentazione e l'implementazione di sistemi e procedure per prevenire le frodi nella gestione dei fondi della Unione europea in collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Capo II Disposizioni tributarie

Art. 6 (Finalità)

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato "tributo", in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata come "legge statale", per disciplinare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso tributario amministrativo.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Art. 7 (Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari)

1. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, completi dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dal rilascio.
2. Entro trenta giorni dalla data della conoscenza dell'evento che ha determinato l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, ovvero entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento che ha disposto l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio l'evento verificatosi o il provvedimento adottato.

Art. 8

(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'ammontare dell'imposta è fissato nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 3, comma 29, della legge statale ed il suo versamento stabilito secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Ai sensi della classificazione disposta dall'articolo 3, comma 29 della legge statale, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), l'ammontare dell'imposta è determinato in:
 - a) 0,0027 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
 - b) 0,0054 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
 - c) 0,01 euro per chilogrammo per gli altri rifiuti speciali non pericolosi non rientranti in quelli di cui alla lettera a);
 - d) 0,02 euro per chilogrammo per i rifiuti pericolosi non rientranti tra quelli di cui alla lettera b);
 - e)
 - 1) 0,025 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;
 - 2) 0,0103 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani provenienti da raccolta differenziata all'origine;
 - 3) 0,0052 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferiti in discarica dopo essere stati sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili di cui alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera e), numero 2) del comma 3. In mancanza si applica il regime di cui alla lettera e), numero 1) del medesimo comma.
5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
 - b) gli scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio, compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche, secondo quanto stabilito dal comma 6;
 - c) le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;
 - d) i fanghi palabili;

e) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati.

6. Gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del comma 5 conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia.

7. La Giunta regionale individua con proprio atto la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo i tempi di adeguamento. Fino all'adozione di tale provvedimento gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del comma 5, conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura di cui al comma 3, lettera c).

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'articolo 3 comma 40 della legge statale gli scarti e i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

9. La frazione organica stabilizzata (FOS) utilizzata per la copertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 9

(Modalità di versamento del tributo)

1. Il tributo è versato alla regione Campania dai soggetti passivi individuati nella legge statale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

2. Il versamento del tributo è effettuato sul conto corrente bancario di tesoreria intestato alla regione Campania.

Art. 10

(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti passivi individuati nella legge statale trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e all'amministrazione provinciale competente per territorio, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge statale.

2. Il modello di dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione e per la trasmissione, è approvato con provvedimento del dirigente della struttura tributaria della regione entro il mese di settembre di ciascun anno. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania entro il 31 ottobre dello stesso anno. Se la regione non provvede nei termini stabiliti, si intende confermato il modello di dichiarazione approvato per l'anno precedente.

3. E' considerata omessa la dichiarazione presentata oltre il termine di cui al comma 1. Essa costituisce comunque titolo per il recupero delle somme dovute come tributo per i quantitativi ivi dichiarati.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rettifiche per correggere errori od omissioni che non incidono sulla liquidazione del tributo non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.

Art. 11

(Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti devono indicare le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale è trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della regione.

2. Il dirigente della struttura tributaria della regione, accertata la violazione, provvede, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), alla notifica dell'avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Se dagli atti d'ufficio si ravvisa direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge in materia di irrogazione di sanzioni e di ravvedimento operoso si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12

(Conferimento di funzioni alle Province)

1. Per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 32, della legge statale, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l'eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono conferite alle province territorialmente competenti.

2. Le somme derivanti dal recupero d'imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d'imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge statale.

4. Le province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente conferimento di funzioni che contiene:

- a) i dati relativi all'attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;
- b) i dati relativi all'attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 3, comma 32 della legge statale;
- c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;
- d) i dati relativi al contenzioso tributario e all'andamento della riscossione coattiva.

Art. 13 (Sanzioni)

1. Ai sensi del comma 31, dell'articolo 3, della legge statale, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, prevista dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è applicata la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.
2. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 103,29 a euro 516,46.
3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, è applicata la sanzione prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), oltre agli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla regione.
4. In caso di scariche abusive, scarico, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 32, della legge statale.
5. Ai sensi del comma 31, dell'articolo 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere estinte, come previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997, mediante il pagamento effettuato entro il termine per inoltrare il ricorso alle commissioni tributarie di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto.

Art. 14 (Decadenza)

1. Il termine per l'accertamento del tributo di cui alla presente legge è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'articolo 11 è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 472/1997, l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 6 della presente legge sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata è prescritto nel termine di cinque anni, come previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 472/1997; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.

6. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, con istanza indirizzata alla struttura tributaria della regione Campania, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

Art. 15

(Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale)

1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337) e 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), ovvero quelle di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 16

(Presunzioni)

1. Gli organi addetti ai controlli determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lettera b). Se ciò non è possibile i rifiuti si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Gli organi addetti ai controlli, per determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume, se non è possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³.

3. In assenza di una caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, agli stessi è applicata l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 12, comma 2, il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è acquisito alla UPB del bilancio regionale n. 9.31.73 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi."
2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella UPB del bilancio regionale n. 1.1.5 "Acquedotti e disinquinamenti".
3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale. Il fondo trova allocazione nella UPB di nuova istituzione dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 denominata "Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549" e l'impiego delle risorse avviene con le modalità e secondo le priorità indicate nell'articolo 3, comma 27, della legge statale. Nella stessa UPB dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale confluiscono anche le somme riversate dalle province ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, è trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella UPB 1.1.5 "Acquedotti e disinquinamenti".
5. L'erogazione delle somme previste a favore delle province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della regione della relazione di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 18
(Norme transitorie e finali)

1. Gli uffici competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di discarica e di impianto di incenerimento comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio, gli estremi delle autorizzazioni già rilasciate, compreso quelle cessate, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini per l'applicazione del tributo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 si applicano anche alle attività di controllo relative alle annualità d'imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è decaduto il potere di accertamento dell'amministrazione.
3. Nelle medesime annualità d'imposta, per l'attuazione immediata delle prescrizioni di cui all'articolo 12, gli uffici regionali provvedono a trasferire alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, i verbali di constatazione delle violazioni di cui all'articolo 3, comma 32, della legge statale redatti dagli organi di cui all'articolo 3, comma 33, della medesima legge che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno dato luogo all'emissione di provvedimenti di contestazione ed irrogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.
4. Per la decorrenza delle variazioni dell'ammontare del tributo stabilite all'articolo 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 29 della legge statale.

5. Per ottimizzare le esperienze professionali interne la regione Campania attua il criterio della rotazione dei dirigenti regionali.

6. I direttori generali delle ASL non possono nominare componenti delle commissioni di invalidità operanti nei comuni di residenza, sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali. I compensi dei componenti delle suddette commissioni sono diminuiti del dieci per cento.

CAPO III

Disposizioni diverse

Art. 19 (Modifiche legislative)

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.
2. La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza) e il relativo regolamento di attuazione n. 1 del 4 giugno 2004 sono abrogati.
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"4. Le economie derivanti dalla esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nonché le risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti enti rinvenienti dalle leggi regionali 3 agosto 1981, n. 55 (Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364), e 2 agosto 1982, n. 42 (Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale), in relazione all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), ed all'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, sono utilizzate, dai medesimi enti, a parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010, di cui alla legge regionale n. 11/1996, in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, nel piano programmatico 2010, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/1996."
4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari. I commissari restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina.
5. Le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione Campania.

6. E' istituito un fondo per l'emergenza occupazionale in Campania, allo scopo di rafforzare il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica, mediante azioni, in linea con il piano regionale del lavoro, volte a favorire l'accrescimento delle competenze professionali accompagnate da interventi di sostegno economico.

7. La regione Campania pone in essere ogni azione utile per valorizzare le scuole paritarie per l'infanzia, allo scopo di abbattere le liste di attesa per i bambini che hanno compiuto i tre anni di età.

8. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania in scadenza nell'anno 2010 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

9. Gli organismi di cui alle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), e 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), sono ricostituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica trenta mesi. Alla Commissione regionale per la realizzazione delle parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna sono attribuite le competenze relative al monitoraggio del reato di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-bis del Codice Penale, così come previsto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

10. Il direttore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è dichiarato decaduto a far data dall'entrata in vigore della presente legge; al fine di una razionalizzazione della spesa, ne assume le funzioni, sino al 31 marzo 2011, un dirigente apicale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

11. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), è così sostituito:

“3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con deliberazione della Giunta regionale, n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l'istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario.”.

12. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 (Regolamentazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), è sostituito dal seguente:

“1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti esclusivamente nel territorio regionale, sono dichiarate estinte con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente in materia di bilancio, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla citata legislazione statale.”.

13. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1984 è sostituito dal seguente:

“1. Con il provvedimento di estinzione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale individua il comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.”.

14. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è aggiunto il seguente:

“4-bis. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.”.

15. La regione Campania favorisce la ricostituzione degli organi dei consorzi di bonifica attraverso lo svolgimento delle elezioni. Se queste non avvengono nel termine fissato dalle procedure attivate dagli organismi dei consorzi, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla regione esperte in materia. I relativi compensi sono diminuiti del dieci per cento.

16. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della Ricerca Scientifica in Campania), la lettera c) è così sostituita:

“c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico stabiliti con delibera di Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;”.

17. La regione Campania favorisce forme di partenariato con i Paesi dell'area del Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese innovative, di programmi di formazione manageriale e di progetti di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica.

Art. 20

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

ALLEGATO A

**INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARTE MUTUI ANNI PREGRESSI
NON REALIZZATI**

U.P.B.	CAP.	ANNO	IMPORTO
1.82.227	2113	2005	2.000.000,00
1.82.227	2113	2006	2.000.000,00
6.23.106	7842	2006	500.000,00
6.23.56	408	2007	875.000,00
1.82.227	2113	2007	1.000.000,00
6.23.106	7842	2007	500.000,00
2.77.190	652	2009	9.000.000,00
2.83.243	4031	2009	60.000.000,00
TOTALE			75.875.000,00

ALLEGATO B

SPESA								
UPB			COMPETENZA	DI CUI			CASSA	
				CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI		
1	1	1	-2.358.834,90	-1.688.834,90	-670.000,00			-2.358.834,90
1	1	3	-257.125,00	-231.375,00	-25.750,00			-257.125,00
1	1	5	-7.013.531,61	-6.927.601,61	-85.930,00			-7.013.531,61
1	1	6	-450.250,00	-185.000,00	-265.250,00			-450.250,00
1	3	10	-12.500,00	-12.500,00	0,00			-12.500,00
1	4	11	-41.250,00	-41.250,00	0,00			-41.250,00
1	55	95	-112.500,00	0,00	-112.500,00			-112.500,00
1	57	99	-33.750,00	-33.750,00	0,00			-33.750,00
1	57	101	-38.465.000,00	-38.465.000,00	0,00			-35.595.814,94
1	73	171	-2.602.000,00	-2.602.000,00	0,00			-2.602.000,00
1	74	174	-13.000,00	-13.000,00	0,00			-13.000,00
1	74	175	-1.850.000,00	-300.000,00	-1.550.000,00			-1.850.000,00
1	74	176	-28.750,00	-25.000,00	-3.750,00			-28.750,00
1	74	178	-145.000,00	0,00	-145.000,00			-145.000,00
1	75	179	-50.000,00	0,00	-50.000,00			-50.000,00
1	82	227	-462.500,00	0,00	-462.500,00			-462.500,00
2	5	12	-14.500,00	0,00	-14.500,00			-14.500,00
2	8	25	-15.000,00	-15.000,00	0,00			-15.000,00
2	9	26	-312.500,00	-262.500,00	-50.000,00			-312.500,00
2	66	137	-25.000,00	-25.000,00	0,00			-25.000,00
2	66	140	-37.500,00	0,00	-37.500,00			-37.500,00
2	66	147	-50.000,00	0,00	-50.000,00			-50.000,00
2	67	149	-8.750,00	0,00	-8.750,00			-8.750,00
2	67	150	-3.000,00	0,00	-3.000,00			-3.000,00
2	67	152	-6.000,00	-6.000,00	0,00			-6.000,00
2	67	154	-290.000,00	-290.000,00	0,00			-290.000,00
2	68	156	-150.000,00	-107.500,00	-42.500,00			-150.000,00
2	69	160	-2.500,00	-2.500,00	0,00			-2.500,00
2	69	164	-2.000,00	0,00	-2.000,00			-2.000,00
2	76	181	-452.091,00	-432.250,00	-19.841,00			-452.091,00
2	77	190	-50.000,00	0,00	-50.000,00			-50.000,00
2	77	191	-770.000,00	-295.000,00	-475.000,00			-770.000,00
2	77	194	-187.500,00	0,00	-187.500,00			-187.500,00
2	78	198	-387.342,75	0,00	-387.342,75			-387.342,75
2	78	199	-165.000,00	0,00	-165.000,00			-165.000,00
2	78	200	-112.500,00	-112.500,00	0,00			-112.500,00
3	10	28	-6.300.000,00	-6.300.000,00	0,00			-6.300.000,00
3	10	117	-313.000,00	-313.000,00	0,00			-313.000,00
3	10	119	-89.500,00	-89.500,00	0,00			-89.500,00
3	11	30	-634.250,00	-118.000,00	-516.250,00			-634.250,00
3	11	31	-625.000,00	-625.000,00	0,00			-625.000,00
3	11	32	-2.430.250,00	-1.417.750,00	-1.012.500,00			-2.430.250,00
3	12	112	-5.000,00	-5.000,00	0,00			-5.000,00
3	12	113	-250.000,00	-250.000,00	0,00			-250.000,00
3	13	36	-521.250,00	-271.250,00	-250.000,00			-521.250,00
3	13	115	-408.250,00	-408.250,00	0,00			-408.250,00
3	14	37	-62.500,00	-62.500,00	0,00			-62.500,00
3	61	121	-171.000,00	-171.000,00	0,00			-171.000,00
4	15	40	-372.750,00	0,00	-372.750,00			-372.750,00
4	16	41	-2.388.750,00	-2.382.500,00	-6.250,00			-2.388.750,00
4	16	116	-94.750,00	-94.750,00	0,00			-94.750,00
4	16	120	-172.500,00	-172.500,00	0,00			-172.500,00

SPESA								
UPB			COMPETENZA	DI CUI				CASSA
				CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI	PARTITE DI GIRO	
6	23	49	-303.250,00	-303.250,00	0,00			-303.250,00
6	23	51	-112.500,00	-112.500,00	0,00			-112.500,00
6	23	52	-152.500,00	-152.500,00	0,00			-152.500,00
6	23	54	-1.520.000,00	-1.095.000,00	-425.000,00			-1.520.000,00
6	23	55	-73.000,00	-73.000,00	0,00			-73.000,00
6	23	57	-4.517.400,00	-4.267.400,00	-250.000,00			-4.517.400,00
6	23	59	-716.000,00	-423.500,00	-292.500,00			-716.000,00
6	23	104	-200.000,00	-200.000,00	0,00			-200.000,00
6	23	106	-60.000,00	0,00	-60.000,00			-60.000,00
6	23	107	-42.500,00	-42.500,00	0,00			-42.500,00
6	23	222	-690.000,00	-690.000,00	0,00			-690.000,00
6	23	237	-680.000,00	-680.000,00	0,00			-680.000,00
6	80	221	-17.500,00	0,00	-17.500,00			-17.500,00
7	25	46	-20.000.000,00	-10.152.000,00	0,00	-9.848.000,00		-20.000.000,00
7	29	65	0,00	0,00	0,00			0,00
7	29	224	0,00	0,00	0,00			0,00
22	62	7	-3.000,00	0,00	-3.000,00			-3.000,00
22	62	35	-5.000,00	-5.000,00	0,00			-5.000,00
22	84	245	-185.693,55	0,00	-185.693,55			-185.693,55
			-101.054.268,81	-82.951.211,51	-8.255.057,30	-9.848.000,00	0,00	-98.185.083,75

LEGGE REGIONALE: “Misure urgenti per la finanza regionale”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Nota all’art. 1

Comma 1

Legge 6 agosto 2008, n. 133: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Art. 77–ter: “Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome”.

Comma 15: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

- a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;*
- b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione”.*

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3: “Bilancio di previsione della regione Campania per l’anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012”.

Art. 5: “Ricorso al mercato finanziario”.

“1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2010, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 447.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2010.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 448/01 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione”.

Comma 2

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 già citata nella nota al comma precedente.

Allegato C: “Mutui”.

Comma 2, lettera c).

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Art. 64: “Forme di intervento finanziario regionale”.

Comma 1: “1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

- a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui;*
- b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato”.*

Comma 3

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Allegato C già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Comma 4

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Allegato C già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Nota all'art. 2

Comma 1

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 già citata nella nota al comma 2, lettera c) dell'articolo 1.

Art. 68-bis: “1. Per i fini di cui all'articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

2. Il Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2008 è quantificato in euro 10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3". La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall'anno 2008.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all'istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l'assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all'operazione.

5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell'istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell'istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3," di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l'anno successivo.

8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell'allegato "C" e nel Bilancio, dell'appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo".

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008".

Art. 27: " Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale".

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76".

Art. 41: "Economie di spesa".

Comma 2: "2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

- a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;*
- b) alle spese di investimento, o per l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, finanziate con operazioni di ricorso al mercato finanziario già contratte;*
- c) alle prenotazioni di impegno che abbiano dato luogo all'avvio di procedure concorsuali di scelta del contraente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 32".*

Comma 2

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 41, comma 2, lettera a) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Comma 3

Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13: "Promozione e valorizzazione delle università della Campania".

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009".

Art. 2: “Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità”.

Comma 3: “3. All'onere derivante dall'attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, quantificato in euro 10.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore relaziona sullo stato di attuazione della legge regionale n. 13/2004 alle commissioni consiliari competenti”.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 41, comma 2, lettera a) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Comma 4

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Art. 1, comma 26: “26. È prorogata per l'anno 2010 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), assicurando copertura agli aventi diritto, fino ad un massimo di euro 30.000.000,00. La copertura per l'intero esercizio finanziario resta subordinata alla concessione, da parte dello Stato, della ulteriore somma necessaria per il tramite del Ministero delle politiche sociali. Limitatamente alla somma di euro 30.000.000,00 appostata sulla UPB 4.16.41, si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione”.

Comma 5

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 1, comma 30: “30. È autorizzata, a valere sul FAS di cui al comma 38 per euro 10.000.000,00, l'ulteriore iscrizione nell'UPB 1.3.10 denominata “Casa” della somma di euro 30.000.000,00 per sostenere la programmazione finanziaria dei fondi necessari per gli interventi di edilizia residenziale sociale, nella misura di euro 25.000.000,00, e per interventi di riqualificazione urbana nella misura di euro 5.000.000,00, da utilizzare anche attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche della casa di cui alla Delib.G.R. 8 maggio 2009, n. 848”.

Art. 1, comma 38: “38. Alla copertura finanziaria del fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali si fa fronte con la somma di euro 80.000.000,00 a valere sulla quota parte del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinato ai comuni; un importo di euro 20.000.000,00 di cui al Fondo FAS è destinato al finanziamento di interventi idraulico-depurativo di cui all'UPB 1.1.5.”.

Comma 6

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 1, comma 5: “5. Per l'attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (Paser) di cui all'UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta

regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Comma 7

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 1, comma 6: “6. Al fine di favorire la ripresa occupazionale, a seguito delle consistenti perdite occupazionali registrate su tutto il territorio regionale nel corso del 2009 a causa della crisi economica, è previsto lo stanziamento di euro 50.000.000,00 per l’attivazione della misura prevista dall’articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2007, n.12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale). Per l’attuazione della misura si provvede mediante l’utilizzo dell’apposito stanziamento iscritto nell’UPB 2.83.243, secondo quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale n. 12/2007. La disciplina di attuazione della misura segue le modalità indicate all’articolo 7 della legge regionale n. 12/2007”.

Comma 8

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità’ e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Comma 9

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 1, commi 21, 22 e 23: “21. È istituito l’Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica. L’IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All’Istituto sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
- b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
- c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
- d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
- e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
- f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell’andamento del sistema vino campano (Osservatorio).

22. Organi dell’Istituto sono il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. L’Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da quindici membri che elegge, al suo interno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con decreto dell’assessore all’agricoltura, sentita la commissione consiliare competente. Il consiglio è composto da:

- a) assessore all’agricoltura o suo delegato;
- b) presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato;

- c) un rappresentante designato da Unioncamere Campania;
- d) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine aventi sede in regione Campania;
- e) un membro indicato da ciascuna delle tre associazioni di categoria agricole più rappresentative in Campania;
- f) un rappresentante campano designato da Federvini;
- g) un rappresentante campano designato da Unione italiana vini;
- h) un rappresentante designato dall'associazione "Campania wine group";
- i) un rappresentante designato dall'associazione enologi della regione Campania.

23. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Le funzioni di controllo sull'Istituto sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva lo statuto ed il regolamento per la disciplina, il funzionamento, l'organizzazione e la dotazione dell'IRVVC e nomina i consiglieri di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. Nelle more della dotazione organica, l'Istituto si avvale di cinque unità lavorative inquadrare nei ruoli della Giunta regionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della regione Campania, denominato "Istituto della vite e del vino campano", e lo stanziamento di euro 400.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243".

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009".

Art. 10: "Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese".

Comma 4: "4. È costituita presso l'assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive la cabina di regia per il coordinamento delle attività di promozione del settore vitivinicolo denominata Campania Wines. Della cabina di regia fanno parte l'assessore all'agricoltura o suo delegato, l'assessore al turismo o suo delegato, il presidente della commissione consiliare all'agricoltura o suo delegato, un rappresentante designato da Unioncamere Campania, un rappresentante designato per ciascuno Consorzio di tutela e valorizzazione riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cinque membri in rappresentanza del settore vitivinicolo fortemente rappresentativi della produzione regionale, scelti uno per provincia su proposta della commissione consiliare competente, sentite le organizzazioni di settore. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva apposito disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia".

Nota all'art. 3

Comma 1

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Nota all'art. 4

Comma 1

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 41, comma 2, lettera a) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Comma 2

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 già citata nella nota al comma precedente.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 41, comma 2, lettera a) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Nota all'art. 6

Comma 1

Legge 28 dicembre 1995, n. 549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Art. 3, commi da 24 a 40: “24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità

e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 .

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Nell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

37. Nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;".

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L. 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38".

Nota all'art. 8

Comma 1

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

Art. 190: "Registri di carico e scarico".

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti (566).
- 6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

Comma 2

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 29 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Comma 3

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 29 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Legge 18 aprile 2005, n. 62: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”.

Art. 26: “Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

“1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto»”.

Comma 3, lettera e), punto 3.

Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4: “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

Comma 8

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 40 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Comma 9

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 1.

Art. 190 già citato nella nota al comma 1.

Nota all'art. 10

Comma 1

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 30 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Nota all'art. 11

Comma 1

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 33 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Comma 2

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

Art. 17: “Irrogazione immediata”.

“1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3”.

Comma 4

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 già citato nella nota al comma 2.

Nota all'art. 12

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, commi 27 e 32 già citati nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Nota all'art. 13

Comma 1

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 31 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 8.

Art. 190 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 8.

Comma 3

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 13: “Ravvedimento”.

“1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno .

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Comma abrogato dall'art. 7, D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione”.

Comma 4

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 32 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Comma 5

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 31 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 16: “Procedimento di irrogazione delle sanzioni”.

Comma 3: “3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Art. 17, comma 2 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 11.

Nota all'art. 14

Comma 3

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 20: “Decadenza e prescrizione”.

“1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”

Comma 5

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 20, comma 3 già citato nella nota al comma 3.

Nota all'art. 17

Comma 3

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, comma 27 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Nota all'art. 18

Commi 3 e 4

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge statale) già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 3, commi 29, 32 e 33 già citati nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Nota all'art. 19

Comma 1

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 19: “Norme in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti degli enti locali della Regione Campania”.

“1. La Regione Campania affida alla società per azioni unipersonale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, Società regionale per la sanità S.p.A. (SORESA), la realizzazione di interventi di carattere patrimoniale, economico e finanziario finalizzati al migliore utilizzo delle risorse stanziare dalla Regione a sostegno degli investimenti degli enti locali del proprio territorio, mediante una maggiore flessibilità gestionale delle risorse rese disponibili e dei risparmi di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono delegate alla SORESA le seguenti attività: trasferimento ed erogazione dei contributi regionali in conto capitale concessi agli enti locali, ai sensi e con le procedure di cui al capo V della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge finanziaria regionale 2008), ivi compresi i contributi già utilizzati dagli enti medesimi per la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altri intermediari finanziari con facoltà di perfezionare sul mercato finanziario, per conto della Regione e previa autorizzazione della Giunta regionale; operazioni di attualizzazione, rinegoziazione o ristrutturazione del piano dei pagamenti di detti contributi.

3. Per l'attuazione del presente articolo e per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli propedeutici alla modifica dell'oggetto sociale, da approvarsi previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare reso con le modalità prescritte dalla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, e l'eventuale incremento di capitale sociale della SORESA.

4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata al rilascio, nell'interesse della SORESA, di eventuali garanzie fideiussorie finalizzate al perfezionamento da parte di quest'ultima di operazioni finanziarie sul mercato dei capitali.

5. Nella UPB 1.82.227 è iscritta la somma di euro 130.000.000,00 a decorrere dall'anno 2009 destinata a fornire alla SORESA, anche attraverso l'aumento di capitale sociale, le risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui al comma 1. Al relativo onere si fa fronte nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio.

6. Le somme di cui al comma 5 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali a favore della SORESA per il perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1.

7. Nell'espletamento delle proprie funzioni la SORESA opera nel pieno rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e della contrattazione collettiva nazionale.

8. Entro il 30 aprile di ciascun anno la SORESA presenta alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente”.

Comma 2

Regolamento Regionale n. 1 del 4 giugno 2004: “Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 concernente “Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza”.

Comma 3

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 18: “Finanziamento dei progetti dei comuni”.

Comma 4: “ 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse non programmate o non impegnate dalle province e dalle comunità montane, disponibili e rivenienti dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e dalla legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, in relazione all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007) e all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge finanziaria regionale 2008), costituiscono un fondo regionale dedicato agli interventi di bonifica montana e di difesa del suolo. Le province, d'intesa con le comunità montane, possono accedere al fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all'assessorato regionale all'agricoltura e attività produttive. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con proprio provvedimento l'approvazione delle proposte e l'erogazione delle risorse”.

Comma 5

Decreto. Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

Art. 34: “Assetto generale della contribuzione erariale”.

“1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- a) fondo ordinario;
- b) fondo consolidato;
- c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).

5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno”.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

Art. 2: “(Disposizioni diverse)”.

Comma 187: “187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli

stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Comma 9

Codice Penale

612-bis.: “Atti persecutori”.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

Comma 10

Legge regionale 29 luglio 1998, n. 1: “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania”.

Art. 9: “Il direttore generale”.

“1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta medesima, ed è scelto tra persone laureate, in possesso di comprovante competenze ed esperienze in organizzazioni complesse del settore. Il direttore generale è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. I suoi emolumenti saranno corrispondenti a quelli dei direttori generali delle AA.SS.LL. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'A.R.P.A.C. ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Co.R.I., di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede in particolare ai seguenti compiti, inerenti a:

- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'A.R.P.A.C.;

- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito servizio ispettivo, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
 - i) la stipula di contratti e convenzioni;
 - l) le relazioni sindacali;
 - m) tutti gli altri atti necessari e obbligatori.
5. Al direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità ed ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli articoli 4, 9 e 12 della L.R. 7 agosto 1996, n. 17.
6. La nomina del direttore generale, in sostituzione di quella decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.
7. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, si avvale del direttore tecnico e del direttore amministrativo. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono assunti dal direttore generale con provvedimento motivato e sono responsabili nei confronti dello stesso. I medesimi debbono essere scelti fra persone aventi i medesimi requisiti, di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto rispettivamente per il direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende sanitarie, inclusi i regimi di decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e delle norme sull'incompatibilità, di cui all'articolo 22 della L.R. 3 novembre 1994, n. 32".

Comma 11

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 8: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004".

Art. 6, comma 3: "3. In attuazione del comma 1, lettera h), articolo 19, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con Delib.G.R. 26 febbraio 1996, n. 1289, sono attribuiti alle province. Le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che avviene nei tempi e con le modalità stabilite da apposito regolamento regionale. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede con l'istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario".

Comma 12

Legge regionale 15 marzo 1984, n. 14: "Regolamentazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

Art. 1: "Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.AA.BB.) operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70, 1° comma della L. 17 luglio 1890, n. 6792, vengono dichiarate estinte con provvedimento del Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge. La presente legge non si applica alle II.PP.AA.BB. già escluse con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della L.R. 11 novembre 1980, n. 65".

Comma 13

Legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 già citata nella nota al comma precedente.

Art. 4: “Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio regionale individua il Comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.

Il Comune subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

Il patrimonio immobiliare delle II.PP.AA.BB. dichiarate soppresse, attribuito ai Comuni conserva la destinazione ai servizi sociali”.

Comma 14

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “ Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Art. 36: “Gestione programmata della caccia”.

Comma 4: “4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale e sono così composti:

- a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia;
- b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Provincia e con il maggior numero di iscritti desunti dai tabulati in copia autentica consegnati alle Amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- c) da due rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e maggiormente operanti nella Provincia;
- d) dal Sindaco, o suo delegato, del Comune territorialmente più esteso tra quelli ricadenti nell'A.T.C.;
- e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio designato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale;
- f) da un funzionario regionale dell'A.G.C. competente, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, designato dall'assessore regionale all'agricoltura;
- g) da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio”.

Comma 16

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 5: “Promozione della ricerca scientifica in Campania”.

Art. 2: “Programma degli interventi”.

Comma 1: “1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione con il quale:

- a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
- b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

- c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;
- d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
- e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;
- f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico”.

Nota all’art. 20

Comma 1

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 2.